

PIANO EX ART. 28.2 BMR

Pubblicato in ottemperanza dell'art. 118 bis del TUB

CME TERM SOFR REFERENCE RATE

Il presente piano (c.d. "Piano di Sostituzione") è redatto ai sensi dell'articolo 28.2 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Benchmark" o "BMR"), tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 118 bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni ("TUB"). Al presente Piano di Sostituzione potranno fare rinvio tutti i contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB. Per i contratti che non faranno rinvio al presente Piano di Sostituzione, ai fini della determinazione dell'indice alternativo, varranno le disposizioni incluse nella relativa documentazione.

DESCRIZIONE DELL'INDICE	Il tasso CME Term SOFR Reference Rate (qui di seguito "CME TERM SOFR") è rilevato a cura di CME Group Benchmark Administration, ("l'amministratore dell'indice" o "CBA")¹ ed è pubblicato sulle pagine .SR1M, .SR3M, .SR6M, .SR1Y del circuito Refinitiv LSEG - London Stock Exchange Group² (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirle). La definizione e le caratteristiche dell'indice sono pubblicate sul sito dell'amministratore dell'indice al seguente link
AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE E CESSAZIONE DELLA FORNITURA DELL'INDICE	Qualora l'amministratore dell'indice cessasse la fornitura del tasso CME TERM SOFR (per sua determinazione³ o³ a seguito di un provvedimento dell'autorità di vigilanza competente) o in caso di variazioni sostanziali (*) del tasso CME TERM SOFR, le unità di business della Banca che utilizzano il CME TERM SOFR, con il supporto e in coordinamento con le relative funzioni di Risk Management, Legale e Compliance, avvalendosi di Tesoreria per l'individuazione dell'indice alternativo, adotteranno le azioni qui di seguito riportate: • effettueranno una valutazione qualitativa al fine di determinare l'impatto dell'evento benchmark sulle esposizioni e sul numero di contratti, clienti e operazioni interessate; • valuteranno la situazione documentale dei contratti impattati; • individueranno un indice alternativo adeguato per i prodotti esistenti, consultando, ove possibile, l'amministratore dell'indice; • definiranno una sequenza temporale, con le relative tappe, per la sostituzione con l'indice alternativo favorendo una sostituzione ordinata;

¹ CME Group Benchmark Administration Ltd è un amministratore che ha sede in un Paese Terzo (Regno Unito). Per gli amministratori che hanno sede in un Paese Terzo e relativi indici si applica il regime transitorio di cui all'articolo 54, paragrafo 5, del BMR che consente alle entità sottoposte a vigilanza di utilizzare nell'Unione indici di riferimento di paesi terzi per quei prodotti che rinviano a tali indici da prima del 31 dicembre 2025. Per l'utilizzo di tali indici anche dopo tale data è necessario che intervenga una decisione di equivalenza, riconoscimento o quella da parte delle autorità competenti. Aggiornamento del 31.12.2025, nota eliminata in seguito alla scadenza del periodo transitorio e alle modifiche introdotte al Regolamento Benchmark da parte del Regolamento (UE) 2025/914 del 7 maggio 2025 che, fra le altre, ha rivisto la disciplina degli indici di riferimento di paesi terzi.

² Aggiornamento del 31.12.2025, introdotto in seguito alla modifica di denominazione del circuito Refinitiv.

³ Refuso

	• informeranno clienti e controparti della cessazione o variazione sostanziale dell'indice e della sostituzione con l'indice alternativo, fornendo loro i contatti a cui fare riferimento in caso di domande; • predisporranno quanto necessario per avviare le attività contemplate all'articolo 118 bis comma 3 del TUB. Nell'individuazione degli indici di riferimento alternativi, si dovranno considerare: • le raccomandazioni pubblicate dall'amministratore dell'indice o dalla competente banca centrale o altra autorità, o dal gruppo di lavoro/comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente; • la conformità dell'indice/i di riferimento alternativo ai requisiti fissati dalla BMR e la loro idoneità a misurare il mercato e la realtà economica sottostante; • la presenza dell'amministratore/i e degli indici nel registro tenuto dall'Autorità Europea sugli strumenti e mercati finanziari ("AESM" o "ESMA") ovvero la circostanza che non sia vietato l'utilizzo dell'indice alternativo da parte dell'ESMA o dell'autorità competente per l'amministrazione dell'indice⁴; fornitura dell'indice/i di riferimento da parte di amministratori dell'Unione Europea approvati dall'ESMA ed iscritti nel registro tenuto dall'ESMA; • quanto previsto nelle guide e definizioni fornite da associazioni di categoria (es. LMA), ove possibile e opportuno; • eventuali prassi di mercato; • la capacità di attuazione della sostituzione del CME TERM SOFR con indici alternativi senza ritardi ingiustificati; • la conformità dell'indice alternativo con le caratteristiche degli strumenti esistenti collegati al CME TERM SOFR. (*) Per variazione sostanziale si intende la perdita di rappresentatività dell'indice dichiarata da parte dell'autorità di vigilanza competente o la pubblicazione di una comunicazione che attesti che il CME TERM SOFR non è conforme al BMR da parte dell'autorità competente per l'amministratore dell'indice, e non può essere utilizzato⁵. Non costituisce per tanto⁶ una variazione sostanziale una variazione di un indice di riferimento che determini una modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'indice, laddove l'indice continui a rispecchiare il mercato o la realtà economica sottostante. Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione del CME TERM SOFR si utilizzerà il CME TERM SOFR tempo per tempo vigente, così come definito nel rispetto della normativa/regolamentazione applicabile.
INDICE ALTERNATIVO IN CASO DI	Qualora il CME TERM SOFR, anche in linea con quanto previsto dall'art. 23 ter, comma 2, del Regolamento Benchmark, (i) sia ufficialmente dichiarato

⁴ Aggiornamento del 31.12.2025, introdotto in seguito alle modifiche apportate al Regolamento Benchmark da parte del Regolamento (UE) 2025/914 del 7 maggio 2025, aventi, tra le altre cose, ad oggetto l'introduzione della facoltà da parte delle Autorità Nazionali Competenti o dell'ESMA di vietare l'uso di un indice significativo al verificarsi di determinate condizioni.

⁵ Si veda nota precedente.

⁶ Refuso

CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE DELL'INDICE	da parte dell'autorità di vigilanza competente un indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell'amministratore o dell'autorità di vigilanza competente o in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, l'Indice Alternativo. Per Indice Alternativo si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i), nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione di CME TERM SOFR (a) per legge, o (b) dalla competente banca centrale o da altra autorità od organismo competente, o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente, o (d) da CBA (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice), oppure, in mancanza di tale individuazione, (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce CME TERM SOFR.
--	--